

*Revocatoria tra fallimenti e prededuzione***Fallimento – Azione revocatoria proposta ex art. 67 l.f. da un fallimento nei confronti di altro fallimento mediante insinuazione al passivo - Credito insinuato al passivo – Natura chirografaria e non prededotta**

In caso di positivo esercizio dell'azione revocatoria fallimentare proposta da un fallimento nei confronti di altro fallimento il credito insinuato ha natura chirografaria e non prededotta (nel caso di specie un fallimento aveva agito in via esecutiva ordinaria nei confronti di una società e ottenuto l'assegnazione dell'importo ricavato; successivamente tale società, dichiarata fallita a sua volta, aveva esercitato l'azione revocatoria ex art. 67 l.f. proponendo insinuazione al passivo e chiedendo che l'ammissione avvenisse in via prededotta).

**1104/23 R.G.****Tribunale di Mantova  
Sezione Civile**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi                      Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini                  Giudice

dott. Francesca Arrigoni                    Giudice

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 1104/23 R.G. promosso da:

**FALLIMENTO S.C. s.r.l. ;**

OPPONENTE

contro

**FALLIMENTO AX CAR s.r.l.;**

OPPOSTO

**Oggetto:** 171201 - opposizione a stato passivo ex art. 98 l.f.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

- rilevato che il Fallimento S.C. s.r.l. ha proposto tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale il G.D. del Fallimento AX Car s.r.l. in liquidazione (fallimento dichiarato con sentenza del 20-9-2016), con decreto emesso e comunicato il 22-3-2023, aveva ammesso esso istante al passivo in via chirografaria anziché in via prededotta come richiesto;
- rilevato che l'opponente aveva chiesto (con domanda di insinuazione tardiva depositata in data 1-12-2022) di essere ammessa al passivo fallimentare per l'importo € 42.359,89;
- osservato, in particolare, che l'opponente ha dedotto 1) che il 24-9-2012 era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia la società S.C. s.r.l. e che, a seguito delle verifiche effettuate, la curatela aveva potuto accertare che, avanti al Tribunale di Mantova, risultava pendente il procedimento esecutivo mobiliare n. 346/18 promosso contro la società al tempo *in bonis* dal Fallimento AX Car s.r.l. in liquidazione; 2) che, all'esito di tale procedimento, in data 19-6-2019 il G.E. aveva assegnato al Fallimento AX Car s.r.l. in liquidazione la somma di € 42.359,89; 3) che l'incasso di tale somma era revocabile ex art. 67 l.f.; 4) che il credito in questione doveva considerarsi prededucibile in quanto sorto in occasione della procedura concorsuale, trattandosi di pretesa restitutoria di somme che il Fallimento AX Car s.r.l. in liquidazione aveva incassato a seguito di azione esecutiva da esso instaurato; 5) che, in

particolare, il titolo posto a fondamento della intrapresa azione esecutiva trovava fondamento in una transazione stipulata dal Fallimento AX Car s.r.l. in liquidazione con la società S.C. s.r.l. *in bonis*, transazione avente natura novativa; 6) che, pertanto il credito insinuato doveva essere ammesso in via prededotta;

- osservato che la curatela fallimentare, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo 7) che la domanda di insinuazione, ove il credito venisse riconosciuto come prededotto, sarebbe inammissibile perché tardivamente proposta; 8) che sussisterebbe il giudicato endofallimentare trattandosi di domanda già esaminata e rigettata dagli organi fallimentari; 9) che, nel merito, l'opposizione era infondata dovendo confermarsi le valutazioni espresse dal G.D. con il provvedimento oggetto di impugnazione; 10) che, in estremo subordine, essendo il Fallimento opposto titolare di un credito di maggiore importo rispetto a quello oggetto della insinuazione, avrebbe dovuto operare la compensazione tra le reciproche poste;

- sentita la relazione del giudice relatore;

- considerato che, se pure nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre eccezioni nuove, nondimeno, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità l'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione, rimedi che possono essere utilizzati, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., restando concettualmente non configurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione a sé spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (v. Cass. 3-9-2018 n. 21581; Cass. 30-11-2016 n. 24489; Cass. 11-5-2016 n. 9617);

- ritenuto pertanto che, non avendo la curatela impugnato la ammissione al passivo del credito azionato dal Fallimento S.C. s.r.l. (decisione assunta in conformità di quanto deciso da Cass. S.U. 24-6-2020 n. 12476 che ha ritenuto ammissibile l'esercizio dell'azione revocatoria tra procedure concorsuali sia pure entro i limiti ivi delineati), le eccezioni sopra riportate ai punti 7 e 8 non possano essere esaminate, dovendo ritenersi definitiva l'ammissione al passivo del Fallimento opponente;

- ritenuto che si debba dare continuità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul testo antecedente la novella di cui al d. lgs. 5/2006 secondo cui allorché il curatore fallimentare abbia ricevuto un pagamento poi assoggettato ad azione revocatoria ex art. 67 l. f. esercitata con successo dal curatore del *solvens*, a sua volta dichiarato fallito, la circostanza non vale a trasformare il conseguente credito restitutorio, in capo alla parte vittoriosa, in obbligazione prededucibile, non assumendo rilievo la circostanza che il credito tragga origine da un versamento effettuato in favore dell'organo concorsuale, limitandosi questi a subentrare nella posizione sostanziale e processuale del fallito ed in tale veste conseguendo un pagamento lecito, reso inefficace con la predetta azione costitutiva (cfr. Cass. 19-3-2009 n. 6709; Cass. 8-10-1974 n. 2691);

- ritenuto che il debito venuto ad esistenza per effetto del positivo esercizio dell'azione revocatoria non può dirsi sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 111 l.f.;

- rilevato che il credito in questione non è all'evidenza sorto in funzione della procedura tale essendo quello relativo ad oneri riconducibili ad attività o iniziative di terzi dalle quali siano derivati risultati utili per la massa dei creditori;

- ritenuto, quanto all'altro profilo, che deve trattarsi di credito direttamente riconducibile agli organi della procedura e contratto per la sua amministrazione, dovendo la funzionalità essere intesa in senso restrittivo posto che il parametro dell'insorgenza del credito in occasione della procedura concorsuale si declina non solo sul piano cronologico, ma anche per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività degli organi della procedura stessa e il criterio dell'occasionalità va integrato con l'implicito elemento soggettivo, poiché altrimenti esso risulterebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa sicché solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali – così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività – assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (in tal senso v. Cass. 9-5-2023 n. 12332; Cass. S.U. 31-12-2021 n. 18488; Cass. 24-1-2014 n. 1513), ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui il curatore ha dovuto gestire un rapporto instaurato dal soggetto fallito con il creditore prima della dichiarazione di fallimento;
- osservato altresì che la funzione dell'azione revocatoria fallimentare è quella di ripristinare la *par condicio* fra i creditori sicché il suo esercizio non può comportare che un pagamento divenuto inefficace a seguito della proposizione dell'azione ex art. 67 l.f. e concernente un credito (astrattamente restitutorio) di per sé chirografario divenga prededotto solo perché il pagamento era stato eseguito (peraltro in modo legittimo) nei confronti della curatela che aveva agito per il recupero di un importo di pertinenza del soggetto fallito;
- considerato che siffatta interpretazione trova altresì conforto nella decisione assunta da Cass. S.U. 24-6-2020 n. 12476 laddove viene precisato che i creditori dell'alienante “restano tutelati nella garanzia generica dalle regole del concorso”, da ciò arguendosi che il credito relativo al controvalore del cespite oggetto della domanda revocatoria ha natura di credito di massa e non invece prededucibile;
- osservato infine che non è stata fornita alcuna prova dall'opponente, su cui gravava il relativo onere, in ordine alla natura novativa della transazione intercorsa tra la società S.C. s.r.l. e il Fallimento AX Car s.r.l. in liquidazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo in base al quale quest'ultimo ha instaurato l'esecuzione individuale e all'esito della quale sono state assegnate le somme oggetto di domanda revocatoria e insinuazione al passivo, sicché anche in relazione a tale profilo deve escludersi la natura prededotta del credito insinuato;
- ritenuto che ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita;
- considerato che, non risultando specifici precedenti di legittimità concernenti la fattispecie in esame e tenuto conto della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite;
- rilevato infine che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicché al rigetto del ricorso ex art. 98 l. fall. non consegue l'obbligo per l'opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 25-1-2018 n. 1895; Cass. 5-10-2017 n. 23281);

p.t.m.

- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunicati.

Mantova, 9 novembre 2023.

Il Presidente Est.

dott. Mauro P. Bernardi